

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 664)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e Aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1980 (V. Stampato n. 931)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 gennaio 1980*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234,
riguardante il credito navale agevolato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unità similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.

Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 ».

Art. 4.

All'articolo 5 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

« In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorità vigenti alla data dell'ammissione stessa ».